



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - DIVISIONE VI

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 giugno 2016, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Maria Cristina Gregori della Div.VI della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, si è tenuto l'incontro per espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla NEXT SOLUTION SRL in data 20 aprile 2016 .

Hanno partecipato:

- NEXT SOLUTION SRL rappresentata dai Dott.ri Marco Lombardo e Sandro Pasquini
- FILCAMS CGIL, FISASCAT CIS nazionali rappresentate dai sig.ri Concetta Di Francesco, e Alfredo Magnifico unitamente alle RSA delle sedi interessate in persona delle sig.re Noemi Vigo e Veronica Tedeschi

PREMESSO CHE

- NEXT SOLUTION SRL, con sede legale in Milano ed unità operative dislocate sul territorio nazionale esercita attività di ideazione e gestione di iniziative promozionali e di marketing aziendale applicando il CCNL terziario/Commercio.
- Con lettera del 20 aprile 2016, NEXT SOLUTION SRL ha avviato una procedura di licenziamento collettivo *ex lege* n. 223/91, nei confronti di n. 15 lavoratori dipendenti, secondo la distribuzione territoriale e i profili professionali individuati nella lettera di avvio della procedura;
- Con lettera del 25 maggio 2016, protocollata da questo ufficio in data 26 maggio 2016, la Società ha richiesto l'attivazione della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo a fronte della conclusione della fase sindacale in assenza di accordo e, pertanto, le Parti sono state convocate per la data del 13 giugno u.s.;
- Nel corso della detta riunione, le Parti si sono confrontate in ordine alla procedura avviata dall'Azienda e, dopo ampia ed approfondita discussione le stesse, ritenendo necessario effettuare ulteriori approfondimenti, hanno richiesto di aggiornare nuovamente l'incontro alla data odierna.
- All'esito dell'incontro odierno le Parti, avendo dichiarato la non percorribilità di altri strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione ordinaria, hanno concordato sulla necessità di ricorrere alla CIG in deroga quale unico strumento utile a traguardare la situazione di crisi aziendale in atto, nell'ottica di una prosecuzione dell'attività aziendale che passi attraverso l'acquisizione di nuove commesse garantendo al contempo la salvaguardia dei livelli occupazionali ed una misura di sostegno al reddito ai lavoratori. A tal riguardo, la società dichiara di essere pervenute alla sua attenzione n. 3 ordini/brief da parte delle società SARA, SUMITOMO CHEMICAL ITALIA e REALE MUTUA.

VISTA

la legge del 28/06/2012 n. 92 che all'art. 2, co. 64 ha previsto, nei limiti delle risorse di cui al successivo co. 65, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni.

VISTO

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI - DIV. VI
VIA FORNOVO N. 8 - ROMA - 00192 TELEFONO 06.46834924 FAX 06.46834023
mail: dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - DIVISIONE VI
il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di cui all'art. 4, co. 2, D.L. n. 54/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013.

VISTA

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che all'art. 1, comma 304, prevede che: "Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno.

VISTA

La circolare ministeriale n. 4 del 2 febbraio 2016,

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. NEXT SOLUTION SRL presenterà istanza, ai sensi della citata normativa, di CIG in deroga, per la durata di tre mesi a decorrere dal 4 luglio 2016 e con termine al 3 ottobre 2016 per un numero massimo complessivo di 18 unità lavorative (di cui n. 13 donne e n. 5 uomini) coinvolte di cui n. 3 presso lo stabilimento di Roma e n. 15 presso lo stabilimento di Milano. (di quest'ultimi n. 3 con contratto part time al 75%.) Le Parti, comunque, si incontreranno con cadenza mensile per esaminare congiuntamente l'andamento e gli effetti prodotti della CIG in deroga.
3. Ferma restando l'articolazione sopra indicata, il ricorso medio alla cassa integrazione sarà pari all'80% del monte ore.
4. I lavoratori da sospendere in cassa integrazione saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative aziendali.
5. Le Parti concordano che, durante il periodo di Cassa, tenuto conto delle esigenze tecnico produttive e della fungibilità dei profili professionali, si farà ricorso alla rotazione in modo tale che le sospensioni impattino il meno possibile sulle prestazioni lavorative ed economiche dei dipendenti coinvolti.
6. L'Azienda anticiperà il trattamento di integrazione salariale.
7. Al fine del costante aggiornamento della spesa sarà effettuato il monitoraggio di cui all'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014.
8. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 40, 42, 43, 44 della legge n. 92 del 28/06/2012, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
9. Le Parti effettueranno incontri di verifica in sede locale, su richiesta di una delle stesse, al fine di monitorare l'andamento della CIG in deroga e l'evoluzione della situazione aziendale.
10. La procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda in data 20 aprile 2016 per complessive 15 unità lavorative viene definita con accordo sulla base di quanto di seguito concordato tra le parti:
 - Il licenziamento riguarderà un numero massimo di 13 unità lavorative, nell'ambito dei profili professionali e secondo la distribuzione territoriale di cui alla lettera di avvio,
 - Il licenziamento potrà essere intimato sulla base dell'esclusivo criterio della non opposizione del lavoratore al licenziamento entro i termini di legge.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver raggiunto l'accordo governativo di cui all' art. 2, comma 64, legge n. 92 del 28 giugno 2012. Altresì le Parti si danno atto di aver concluso con accordo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91 ritenendo sanato ogni eventuale vizio di comunicazione in conformità a quanto previsto dalla Legge 92/2012.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - DIVISIONE VI

Il Ministero del Lavoro, preso atto dell'accordo raggiunto tra le Parti, dichiara concluso, con esito positivo, l'esame congiunto tra le stesse espletato.

Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà il presente verbale alla Divisione III della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione, al fine di agevolare l'espletamento della fase istruttoria e della fase decisoria di sua competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NEXT SOLUTION SRL

OO.SS.

RSA